



**COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO**  
*Provincia della Spezia*



## **REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 , per disciplinare l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (di seguito indicata per brevità come I.C.I.) integrandone la specifica normativa ed ha lo scopo di:
  - a) semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti;
  - b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
  - c) potenziare la capacità di controllo e di verifica delle posizioni contributive;
  - d) stabilire ulteriori condizioni ed agevolazioni, come consentito dall'art. 59 del D.Lgs 446/97;
  - e) instaurare un miglior rapporto con i contribuenti. improntato a principi di collaborazione e trasparenza. A tale scopo viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base del contenuto previsto dal D.Lgs. 218 del 19 Giugno 1997.

##### **ART. 2**

##### **CARATTERE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è annuale e la sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale

##### **ART. 3**

##### **SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

**ART. 4**  
**PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

**ART. 5**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE,  
TERRENO AGRICOLO.**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
4. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
5. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc, attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083.

**TITOLO II**  
**ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI**

**ART. 6**  
**IMMOBILI POSSEDUTI E UTILIZZATI DA ENTI  
NON COMMERCIALI**

1. Ai sensi del comma 1 lett. c) dell' art. 59 del D.lgs. 446/97 si stabilisce che l'esenzione di cui all' art. 7 comma 1 lettera i) del D.lgs. 504/92 concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete per i fabbricati a condizione che gli stessi oltre che utilizzati siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

## **ART. 7 AGEVOLAZIONI**

*Fermo restando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente vengono considerate quali abitazioni principali anche le tipologie a seguito indicate:*

### ***IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A FAMILIARI***

1. Ai sensi dell' art. 59 comma 1 lett. e) del Dlg 446/97, **le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado sono equiparate alle abitazioni principali, a condizione che gli stessi vi risiedano** (limitatamente al periodo di residenza anagrafica) e che né loro né i loro coniugi conviventi possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliare a titolo di proprietà o usufrutto ,
2. A tali unità immobiliari vengono concesse sia l'aliquota ridotta che la detrazione prevista per le abitazioni principali.
3. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare dal proprietario o usufruttuario entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni.
4. Nell'ipotesi di reciproca concessione in uso gratuito dei rispettivi alloggi fra i soggetti di cui al presente articolo, gli alloggi stessi sono considerati abitazione principale semprechè tali unità immobiliari siano le uniche possedute ed i soggetti interessati si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo.

Resta inteso che le agevolazioni di cui sopra spettano unicamente ai soggetti in possesso di tutti i requisiti sopra specificati, con la ulteriore precisazione che la detrazione per "abitazione principale", secondo l'assimilazione sopra operata, compete esclusivamente a coloro che si trovino nelle fattispecie sopraindicate indipendentemente dalla quota di proprietà o di altro diritto reale di godimento;

### ***CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE***

Abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero, iscritto all'AIRE del Comune, ,ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per abitazione principale, a condizione che non risulti locata e non risulti in uso gratuito a parenti ed affini;

### ***RICOVERATI PRESSO ISTITUTI***

Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché questi abbiano la residenza nell'immobile considerato o l'abbiamo avuta nel periodo precedente al loro ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata e non risulti concessa in uso gratuito a parenti e affini;

**ART. 7 BIS**

**AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI AGGIORNAMENTO/ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO E CON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 DELLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311**

- a) Ai fini dell'applicazione dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, i soggetti che possono usufruire dell'agevolazione sono i soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata;
- b) l'importo da versare deve comprendere il 100% di cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione con l'applicazione dell'aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero il 50% sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l'esclusione, in entrambi i casi di sanzioni ed interessi mentre per le annualità 2006 e seguenti si applicano, sulle rendite attribuite/aggiornate, le aliquote determinate per ogni anno. Se la mancata presentazione della denuncia catastale é riferibile ad un periodo inferiore ai 5 anni, l'importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell'effettiva variazione;
- c) c) il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autoliquidazione a mezzo conto corrente postale delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da presentarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2006 e con la presentazione di apposita comunicazione ICI in modulo predisposto dall'Ufficio Tributi a seguito dell'avvenuta variazione catastale;
- d) d) il comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, con le relative sanzioni ed interessi;
- e) viene fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio Tributi, di verificare l'esatta indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; qualora inoltre l'atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l'agevolazione prevista da tale articolo;

- f) nel caso in cui, a seguito dell'attività di controllo eseguita dall'Agenzia del territorio sulla base del D.M. n. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell'ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni ed interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi;

## **ART. 7 TER**

### **ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTI AGEVOLATI**

1. Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (quando il conduttore trasferisca la propria residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto), con contratto registrato, stipulato ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. 431/1998
2. Al fine di poter usufruire delle agevolazioni Ici previste per questi contratti, il proprietario dell'immobile o chi per esso dovrà consegnare copia del contratto presso il Comune di Calice al Cornoviglio – Ufficio Tributi entro 30 giorni dalla data di registrazione del contratto
3. L'applicazione di aliquota agevolata verrà stabilita annualmente in sede di deliberazione delle aliquote ICI

## **ART. 8**

### **PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

L'agevolazione prevista per l'abitazione principale è estesa alle pertinenze della medesima, anche se distintamente iscritte in catasto.

1. Agli effetti del comma 1 lett. d) dell' art. 59 del D.Lgs. 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell'abitazione principale le pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in Catasto direttamente utilizzate in funzione dell'abitazione principale, a condizione che l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
2. L'agevolazione si applica per massimo un locale ad uso cantina (cat. C/2), un locale uso soffitta/sottotetto (cat. C/2) situata nel raggio di 200 mt. dalla abitazione e n. 1 garage (cat. C/6 e C/7).
3. L'imposta viene calcolata applicando l'aliquota agevolata al totale delle rendite distintamente attribuite dall'U.T.E, con successiva applicazione della detrazione spettante.
4. L'estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta.

**ART. 9**  
**DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE**  
**FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.lgs 504/92, non si fa luogo all'accertamento del maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti versata entro i termini, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti in sede di delimitazione delle zone ai sensi della normativa vigente.

**Art. 10**  
**RIDUZIONE DELL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DIVENTATI**  
**FATISCENTI**

1. Gli immobili inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, in applicazione dell'art. 3 comma 55 della L. 23/12/1996 n. 662, per poter usufruire della riduzione del 50% dell'imposta, devono presentare caratteristiche di fatiscenza. In particolare si intendono fabbricati inagibili o inabitabili quando sussiste una delle sotto elencate condizioni:
  - **mancanza totale degli intonaci interni ed esterni e di tutti gli infissi esterni** (porte, finestre, persiane ecc.),
  - **mancanza dell'impianto idrico, elettrico e dei servizi igienici** (questi ultimi limitatamente a quei fabbricati ove vi è la permanenza diurna e/o notturna di persone),
  - **strutture orizzontali** (solai , coperture) **e/o verticali** (muri perimetrali) **mancanti e / o fatiscenti**

L'inagibilità o inabilità viene dichiarata dal contribuente ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione .

2. Le disposizioni di cui al comma precedente:
  - a) si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504
  - b) hanno effetto dal periodo indicato nella comunicazione ICI da presentare al comune **nell'anno di inizio della condizione di inagibilità o inabitabilità** con allegata attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28/12/2000;
  - c) l'U.T.C. verificherà le dichiarazioni.
3. Per la redazione della perizia dell'U.T.C. di cui al punto 1 il contribuente sarà tenuto a sopportare un onere finanziario di **€ 52,00** , la cui riscossione sarà a carico dell'Ufficio Tecnico Comunale;

4. L'importo di cui al comma 3 può essere modificato periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione

## **ART. 11**

### **DETRAZIONI**

1. Sono previste detrazioni, nelle misure da determinarsi annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, nei seguenti casi:

- **Per l'abitazione principale ;**
- **Ai soggetti passivi occupanti l'abitazione principale in documentata indigenza economica e/o disagio sociale:**

- a) soggetto passivo iscritto nelle liste del Centro per l'Impiego, nelle liste di mobilità da un periodo non inferiore a 9 mesi al momento di presentazione della domanda, avente quale unico reddito familiare l'assegno di assistenza e/o mobilità risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro o dagli uffici preposti
- b) soggetti con reddito da pensione sociale o di pensione minima erogata dall'INPS corrispondente a € 7.000,00 lordi in caso di unico componente e a € 4.000,00 pro-capite in caso di più componenti. (per nucleo familiare si intende un insieme di persone residenti o dimoranti nella medesima unità immobiliare, indipendentemente da vincoli di parentela o di affinità)
- c) soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia residente effettivamente un portatore di handicap, *con necessità di assistenza continua*, certificato dalla legge 5.2.1992 n. 104 e/o invalido al 100%, a condizione che lo stesso portatore di handicap e/o invalido non percepisca altro reddito oltre a pensione sociale o vitalizio derivanti dalla condizione di handicap e/o invalidità;

Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF, quali ad esempio:

- rendita catastale degli immobili posseduti (prima casa ed eventuale rimessa di pertinenza);
- pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, ecc.;

**La maggiore detrazione viene esclusa :**

- in caso di unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9.
  - in caso di proprietà di altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertinenze all'abitazione principale);
- **ai soggetti passivi che acquisiscano nell'anno la residenza nel Comune di Calice al Cornoviglio, tale detrazione si protrae per ulteriori due anni;**

## **TITOLO III**

### **DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI**

#### **ART. 12**

#### **DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. l) punto 1) del D.Lgs. 446/97, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia/dichiarazione di variazione a decorrere dall'anno di imposta 2005;
2. In sostituzione della dichiarazione il contribuente, dal 1° gennaio di ciascun anno solare, è obbligato a presentare la comunicazione al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro 60 giorni dalla data di variazione.
3. La comunicazione effettuata oltre il termine di cui al punto 2 si considera omessa.
4. L'omissione della comunicazione costituisce errore di natura sostanziale e sarà punita con una sanzione amministrativa di € 105,00 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata, riducibile al quarto dell'irrogato a norma dell'art. 14 comma 1 del D.lgs 504/92 come modificato dal D.lgs 472 del 18.12.1997.
5. La dichiarazione già presentata per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le variazioni intervenute, su apposito modulo a disposizione presso gli uffici comunali (allegato 1) con le istruzioni di cui alla "Guida all'ICI" (allegato 2)
6. Devono in ogni caso essere comunicate le seguenti variazioni:
  - variazioni inerenti il diritto alla detrazione stabilita annualmente per l'abitazione principale del soggetto passivo;
  - attribuzione o variazione di rendita catastale;

#### **ART. 13**

#### **VERSAMENTI**

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal c.2, art.10, D.lgs. n.504/92 e successive modificazioni.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché gli stessi rispecchino la totalità dell'imposta relativa alla proprietà.
3. L'imposta è dovuta per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protrato per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protrato per i primi 15 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protrato per 15 giorni.

4. I versamenti non devono esser eseguiti quando l'imposta risulta inferiore o uguale a Euro 12,00 in ottemperanza all'art. 168 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
5. In caso di morte del soggetto passivo il versamento dell'imposta dovuta dal "*de cuius*" compete agli eredi. Limitatamente alla prima scadenza successiva alla data di decesso del contribuente gli eredi possono effettuare i versamenti entro novanta giorni dalla scadenza stessa senza addebito di sanzioni e interessi. Dell'esercizio di tale facoltà deve esserne data comunicazione scritta all'ufficio tributi dell'ente.

## **TITOLO IV – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE**

### **ART. 14**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti dall'art. 5 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92, commi 2,3 e 4.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione dell'art. 5 D.Lgs. n.504/92, comma 5.
4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Municipale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili sulla scorta di valutazioni da rendersi con apposito atto da parte del responsabile dell'area tecnica il quale, se ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto di altri uffici pubblici competenti. La valutazione del funzionario dovrà tenere conto delle zone territoriali di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.  
I valori determinati sono presi a base ai fini dell'attività di accertamento e/o liquidazione a decorrere dal periodo di imposta dell'anno successivo e rimangono in vigore fino alla successiva determinazione che ne varia il valore.
5. Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge n. 457 del 5/8/78, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili.

## **ART. 15**

### **ALIQUOTE**

1. L'articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) - modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo del D.Lgs. 504/1992, - ha previsto che la competenza a stabilire le aliquote e detrazioni spetta al Consiglio Comunale;
2. Le aliquote ICI vengono approvate contestualmente al bilancio di previsione annuale,. Sono fatte salve diverse scadenze e/o decorrenze previste da leggi nazionali.

## **ART. 16**

### **RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi del comma 1 lett. n) dell'art. 59 del Dlgs 446/97 si dispone che l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Calice al Cornoviglio – Servizio Tesoreria ICI.
2. Con l'approvazione annuale delle aliquote dell'imposta oggetto del presente regolamento ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, vengono indicati le modalità di riscossione a valere per l'esercizio di riferimento.

## **TITOLO V**

### **CONTROLLO E VERIFICA**

## **ART. 17**

### **CONTROLLO E VERIFICA**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e comunicazioni presentate ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, c. 3, D.Lgs.504/92.
3. Gli avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento, atti di contestazione, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata o plico raccomandato a/r o con le modalità stabilite per legge per la notifica degli atti di accertamento in materia tributaria emessi dall'amministrazione finanziaria dello stato.
4. Il programma degli accertamenti compete all'Ufficio Tributi che deve fissare annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili da controllare, avvalendosi di collegamenti telematici e/o convenzioni, con il sistema informativo immobiliare del ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 comma

57, della Legge 23/12/1996, n. 662 e del punto p) art. 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.

5. Una quota parte del gettito I.C.I. derivante dagli atti di accertamento e liquidazione, non superiore al 5%, viene utilizzata per il potenziamento dell'ufficio preposto agli accertamenti tributari e per il finanziamento di compensi incentivanti da attribuirsi al personale addetto. Il Segretario comunale con proprio atto potrà individuare altri uffici o singoli dipendenti da assegnare, anche a tempo parziale, all' Ufficio Tributi per un supporto a specifiche attività di accertamento o liquidazione dell'imposta. Tale personale parteciperà alla ripartizione dei compensi incentivanti secondo le modalità come sopra definite.
6. La percentuale complessiva di cui al comma 5 nonché le modalità di erogazione dei suddetti compensi incentivanti sono definite entro il 31 dicembre di ogni anno dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche dell'Ufficio Tributi e per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto in base alla normativa vigente e non sono comunque sostitutivi e/o alternativi rispetto ad altri istituti e strumenti di incentivazione e premio previsti dai regolamenti comunali e/o da altre fonti normative.

## **ART. 18**

### **LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO**

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 16 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione in applicazione del comma 1, art. 11, del D.Lgs. n. 504/92, così come integrato e modificato dai D.Lgs. n. 471-472-473 del 18/12/97. Il termine di decadenza per l'emissione di avvisi di liquidazione sono quelli stabiliti dall'art. 11 c. 2 del D.Lgs. 504/92.
2. Qualora l'Ente, a seguito di controllo, accerti infedeltà, incompletezza, inesattezza di dichiarazione/comunicazione e denuncia, lo stesso provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, Dlgs. 504/92
- 3.** Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.19/6/97, n. 218.
- 4.** L'imposta dovuta a violazioni rilevate a seguito di accertamenti, risultante da avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento per omissione totale, atti di contestazione per imposta o per le sole sanzioni, ecc. deve essere corrisposta su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Calice al C. – servizio tesoreria riscossione violazioni ICI. Il contribuente dovrà utilizzare il modello di versamento allegato all'avviso notificato dall'ufficio tributi.

## **ART. 19**

### **RIPETIBILITÀ DELLE SPESE DI NOTIFICA**

1. Le spese di notifica degli atti impositivi, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa nei termini previsti dall'art. 2 D.M. Finanze dell'8 gennaio 2001.
2. Le eventuali modifiche apportate a tale decreto con riferimento all'ammontare delle somme ripetibili a tale titolo dovranno intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

## **ART. 20**

### **RIMBORSI**

1. Il Comune dispone :
  - il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora l'Agenzia del territorio attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dall'art. 5, comma 4, D.lgs.504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo dell'art. 11, comma 1, D.lgs.504/92.
  - il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dall'art. 13 D.lgs. 504/92, commi 1 e 2, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso, avviene entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dovuto, comprensivo degli interessi risulti inferiore a € 12,00 in ottemperanza all'art. 168 della legge 27 dicembre 2006 n. 296

## **TITOLO VI**

### **NORME SANZIONATORIE**

## **ART. 21**

### **SANZIONI TRIBUTARIE**

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione ovvero di dichiarazione o comunicazione infedeli si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e ss.mm.ii..
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 del citato art 14 D.Lgs. 504/92.

## **ART. 22**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applica la sanzione da € 51,62 ad € 258,23
2. Le sanzioni sono ridotte nella misura di  $\frac{1}{4}$  se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

## **ART. 23**

### **INTERESSI**

1. Gli interessi, stabiliti dalla legge istitutiva del tributo e successive modificazioni, si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta e calcolati per semestre compiuto: 3 % annuo dal 01/01/2008 .

## **TITOLO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **ART. 24**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2008 . Per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'ICI.